



OSSERVAZIONI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI IN MERITO AI PIANI DI GESTIONE NAZIONALE PER LE SPECIE Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), Scoiattolo del Pallas (*Callosciurus erythraeus*), Procione (*Procyon lotor*), Ibis Sacro (*Threskiornis aethiopicus*), Tartaruga palustre americana (*Trachemys scripta*) IN DISCUSSIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

L'Ente Nazionale Protezione Animali, nello spirito di collaborazione con le istituzioni che da sempre anima l'associazione, desidera inviare il proprio contributo relativo ai piani di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in discussione presso il Ministero dell'Ambiente.

Per la scrivente associazione, il Piano, anche se non privo di spunti interessanti, presenta però forti criticità che di seguito indichiamo.

Considerazioni di carattere generale

Si riconosce ad ISPRA la sua autorevolezza in merito ai pareri scientifici, riconosciuta peraltro anche all'estero. Tuttavia, dai documenti analizzati emerge il comune denominatore di una gestione delle specie alloctone fortemente indirizzata all'eliminazione fisica degli animali. Un approccio che non può certo definirsi innovativo: in Italia, il sistema delle catture e delle uccisioni, anche su larghissima scala, non ha mai prodotto risultati soddisfacenti. Ciò che manca a questi documenti è, a nostro avviso, una visione scientificamente moderna, che possa certamente attingere dalle esperienze estere, ma che non può non partire dal presupposto che il mondo in cui viviamo è profondamente cambiato, non solo dal punto di vista climatico – elemento che può favorire una colonizzazione di altre specie – ma anche per il grave impatto dell'uomo nei confronti dell'ambiente: impatto altissimo, nei confronti degli habitat ma anche delle specie le quali ancor oggi sono oggetto di commercio internazionale e che saranno le "specie alloctone invasive" di un futuro non lontano. Siamo consapevoli che si tratti di una questione molto complessa, ma siamo altrettanto coscienti del fatto che proporre modelli che contemplano sempre interventi diretti sugli animali, non tenendo conto tra l'altro di elementi normativi a loro tutela, e farlo estendendo una sorta di "caccia" con – quasi – ogni mezzo a disposizione, significa ripercorrere una strada abusata, illegittima, inutile. Come ultimo elemento di riflessione, occorre rilevare che l'Unione Europea ha dichiarato che per le specie di ampia diffusione, le politiche gestionali devono necessariamente puntare sul monitoraggio e sul controllo anziché su abbattimenti diffusi. I metodi ecologici infatti contribuiscono proprio all'eradicazione – che non significa affatto abbattere – e mirano al controllo delle popolazioni, su cui ci soffermeremo successivamente per ogni specie oggetto di trattazione.

Ruolo dell'ISPRA

L'Art. 7 comma 3 della legge 157 del 1992 descrive perfettamente il ruolo dell'ISPRA, in particolare nella frase finale: “ di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.”. Un principio importante su cui si è soffermata anche la CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III – 31.01.2003 (ud. 11.12.2002) n. 4694: “ All'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sono attribuite, invece, esclusivamente funzioni di studio e di consulenza dell'Ente Regione o dello Stato o degli altri organismi ed enti cui sono attribuiti compiti in qualche modo correlati con la disciplina della tutela della fauna selvatica.”. Pertanto, si evince che il ruolo dell'ISPRA non può in alcun modo riguardare altri aspetti che esulano da tutto ciò che è scientifico e tecnico.

Violazione dell'art. 2 e 19 della legge nazionale 157 del 1992

Nei documenti in esame, ISPRA si sofferma molto sulla legge 157 del 1992, in particolare relativamente all'applicabilità all'articolo 19, su cui riteniamo sia opportuno, anche per evitare contenziosi, fare chiarezza.

Nella sopra citata legge, il testo dell'art. 2 comma 2 recita “2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; **gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19.**”

Quindi, con tutta evidenza, anche nel caso delle specie alloctone, si deve fare necessariamente riferimento all'art. 19, che riportiamo fedelmente:

“2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, **viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.**”

Tra i passaggi presenti in tutti i documenti analizzati, l'ISPRA esprime un parere squisitamente giuridico e interpretativo – elemento che esula dal suo ruolo – decidendo i campi di applicazione della legge 157 del 1992: “l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ritiene che l'impiego preventivo di metodi ecologici indicato all'art. 19 della L. 157/92 non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale...”. Quindi, l'obbligo sancito dalla legge di procedere all'applicazione e verifica dei metodi ecologici secondo ISPRA, e contrariamente ad una consolidata giurisprudenza, si può eludere. E si può eludere anche l'obbligo che a condurre eventuali abbattimenti siano solo le figure pubbliche previste dal già citato art. 19, decidendo di “estendere” anche ad operatori privati e persino ai cacciatori la possibilità di partecipare a tale controllo faunistico. Questo, **nonostante ben sette sentenze della Corte Costituzionale**, le quali hanno già da tempo **dichiarato illegittimo il ricorso ad “operatori privati”, compresi coloro che hanno frequentato corsi appositi.**

Violazione dell'art. 18 della legge 157 del 1992

I documenti oggetto di consultazione, in più parti, sottolineano come l'attività di controllo faunistico, nel caso delle specie alloctone, non riguardi in alcun modo quella venatoria: una affermazione senza dubbio legittima. Ma, a maggior ragione, non si comprende come si possa anche solo ipotizzare di aprire al coinvolgimento dei cacciatori proprio durante la stagione venatoria. Infatti, secondo quanto scritto nel documento, gli animali possono essere abbattuti anche "da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.". In sostanza, si aprirebbe un regime surrettizio di caccia a specie che non sono cacciabili, senza tra l'altro alcun criterio né controllo. Tutto quanto sopra esposto configura la palese violazione dell'art. 18 della legge 157 del 1992.

Violazione dell'art. 21 della legge 157 del 1992

I documenti, sempre adducendo il principio secondo cui l'attività di controllo faunistico non riguarderebbe in alcun modo quella venatoria, ritiene che possano ritenersi legali anche gli strumenti vietati dall'art. 21 della legge 157 del 1992. Tale interpretazione è da ritenersi priva di ogni fondamento, poiché la legge non esclude affatto la sua applicazione nei casi previsti dall'art. 19 della legge 157 del 1992 (a cui anche il controllo delle specie alloctone si riferisce). Dichiarare questo significa avallare alcune pratiche vietate, e pericolose – si pensi ad esempio alle distanze di sicurezza da strade e abitazioni, ferrovie, strade, eccetera, o a mezzi che infliggono agli animali estrema sofferenza, come i lacci, le tagliole; oppure, ad esempio si potrebbe sparare nei centri abitati e con ogni sorta di mezzi vietati.

Violazione degli art. 544 bis e ter del Codice Penale

Come è noto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente riconosciuto la piena applicazione del reato di maltrattamento a tutti gli animali- "maltrattamento e uccisione con crudeltà non necessari"- nel 2005, nel 2012, nel 2013 (violazioni all'art. 544 bis e ter del Codice Penale). Quindi, anche per quanto riguarda le specie oggetto di trattazione, occorre sottolineare che costituisce reato la sofferenza inflitta ad esempio durante la cattura o nel caso dei paventati abbattimenti su soggetti in riproduzione, il causare la morte per inedia dei cuccioli.

Desideriamo esprimere tutta la nostra preoccupazione in relazione agli aspetti sopra esposti, in quanto le "interpretazioni" dell'Istituto in materia giuridica indurrebbero le regioni in scelte pericolose e sbagliate con gravi conseguenze. Una responsabilità importante, che auspichiamo l'Istituto non voglia assumersi.

Mancanza di dati scientifici

Secondo quanto emerge dal documento, molti dati relativi alle entità delle popolazioni nel territorio nazionale si basano su segnalazioni, su censimenti assolutamente parziali. Infatti, non vengono riportati in maniera esaustiva e indubbia i dati sulle entità delle popolazioni oggetto di controllo. I censimenti sono assolutamente necessari e dovrebbero essere rigorosi. L'assenza di tali elementi si ripercuote su tutto il Piano, poiché impedisce una analisi basata su un quadro aderente alla realtà, anche in relazione alle azioni da intraprendere.

Tecniche di intervento

La prevenzione è l'elemento decisamente mancante in questi piani strategici. Lo stesso Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, si concentra sulla prevenzione e secondariamente sul controllo delle popolazioni di specie alloctone "invasive" senza peraltro citare abbattimenti o uccisioni (se non limitatamente alle strutture di confinamento o comunque alle "scorte" commerciali). L'eradicazione è, infatti, un obiettivo che troppo spesso, viene identificato erroneamente con l'uccisione degli animali.

Le proposte per le specie

Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) e Scoiattolo del Pallas (*Callosciurus erythraeus*)

La mancanza del dato relativo alla consistenza numerica delle popolazioni è certamente uno dei punti deboli di questi piani. Tuttavia, per queste due specie - e in particolar modo per lo scoiattolo del Pallas diffuso solo in una piccola zona a nord della provincia di Varese- sarebbe opportuno prevedere in misura prioritaria l'affidamento a centri, ad associazioni o a privati degli esemplari catturati. La condizione è che abbiano spazi idonei a garantire a questi animali, tendenzialmente molto addomesticati, pieno benessere psicofisico. Gli esemplari dovranno comunque essere sterilizzati. I volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali lavorano incessantemente nel proporre modalità di gestione dei "pet" assolutamente sostenibili, eliminando, con verifiche periodiche, rischi di fuga, e controllando il loro benessere sanitario. Si tratta sempre di animali che vengono affidati già sterilizzati.

Recentemente, l'Unione Europea ha dichiarato la validità della sterilizzazione e del rilascio in natura, misura interessante e da attuare contemporaneamente alla sopra citata misura. Per quanto riguarda l'eutanasia, è necessario sottolineare come essa nasca in ambito veterinario come strumento atto a limitare le sofferenze di animali malati e non certo come "tecnica" per eliminare esemplari. Comunque, si tratta di una procedura che deve essere sempre affidata e deve avvenire sempre sotto rigido controllo veterinario. Abbiamo da sempre espresso la nostra totale contrarietà ad ogni forma di abbattimento, mentre il documento addirittura estende questa possibilità a cacciatori e operatori privati.

I documenti dell'Istituto relativi a queste due specie in oggetto si soffermano solo superficialmente sulla sperimentazione dei sistemi di somministrazione di sostanze con effetto **immunocontraccettivo**, e non propongono alcun progetto che avremmo auspicato da un istituto di ricerca scientifica così prestigioso. Riteniamo invece che esso debba promuovere, sostenere e contribuire a realizzare nuove metodologie di intervento, con le sinergie e il coinvolgimento dei maggiori esperti di fama internazionale. Gli studi citati in merito all'immunocontraccezione risalgono a ben undici anni fa. Per quanto riguarda la sterilizzazione chirurgica, Enpa, che in passato, per gli scoiattoli grigi in Umbria avanzò proposte di collaborazione mettendo a disposizione l'equipe veterinaria della sezione di Perugia, è ben consapevole che comporta dei costi significativi. Tuttavia, questa pratica, in aggiunta all'affidamento, e in attesa di vaccini immunocontraccettivi orali, può rivelarsi molto utile oltre che eticamente accettata.

Per quanto riguarda l'utilizzo di gabbie trappola, si sottolinea come sia uno strumento accettabile per le sterilizzazioni, marcature e via dicendo, mentre è nota la nostra contrarietà al ricorso a tale metodo se esso è finalizzato all'uccisione degli esemplari e, in ogni caso, se non è subordinato ad un ferreo sistema di controllo. Le guardie zoofile dell'ENPA, su segnalazione di cittadini fortemente indignati, già intervengono nel salvare animali intrappolati da tempo nelle gabbie trappola utilizzate per altre specie: animali catturati e rinchiusi, senza possibilità di nutrirsi, di bere e lasciati agonizzare. La gabbia di cattura è un sistema atroce se non è accompagnato da una vigilanza continua.

Procione (*Procyon lotor*)

L'Enpa concorda sostanzialmente con la cattura e il trasferimento presso centri autorizzati alla custodia. Tuttavia, esprime il proprio netto dissenso per la misura successiva proposta, ovvero la cattura e la soppressione eutanasica - o addirittura ad opera di cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria, come peraltro avverrebbe per le altre specie oggetto dei piani di intervento. Lascia assai perplessi che non venga presa in considerazione la misura della sterilizzazione e del rilascio. Trattandosi di nuclei "molto localizzata e rappresentata da due soli nuclei di popolazione, numericamente contenuti", tale scelta rappresenterebbe una soluzione sostenibile - anche economicamente - e in linea con i parametri europei relativi al controllo numerico delle specie alloctone. Del tutto condannabile, anche sotto il profilo del benessere degli animali, la cattura, che avviene con un frustone accalappia cani, una pratica fortemente stressante per l'animale.

Ibis Sacro (*Threskiornis aethiopicus*),

Più complesso il caso degli Ibis. Il documento, all'inizio, dichiara che non vi sono dati di decremento di altre specie "competitrici" o prede, non è mai stata documentata predazione su uova di altre specie, neanche durante lo svolgimento di progetti di ricerca, e non vi sono state segnalazioni di danni a carico delle produzioni. Siamo quindi in assenza di una situazione che possa definirsi emergenziale. Tuttavia, anche in questo caso, si presenta un piano che contiene le ormai "abituale" procedure (spari, uccisioni, soppressioni, catture) dichiarandole come valide nei confronti di altre meno impattanti sul benessere e sulla vita degli animali.

Per ENPA, la cattura e la reclusione in centri e in voliere, per animali che sono abituati a vivere liberi, non rappresentano certo una soluzione ottimale. Meno ancora, lo sono le misure 5.3 (cattura con reti, gabbie e trappole), 5.4 e 5.5 che contemplano le diverse modalità di abbattimento diretto (con armi da fuoco o fucili ad aria compressa). Più interessante il punto 5.6, relativo al controllo della riproduzione, di cui riteniamo inaccettabile la misura 5.6.1, che contempla l'uccisione diretta dei riproduttori, al nido o in colonia, e la 5.6.4, che prevede l'eliminazione fisica dei nidiacei, dei giovani prima dell'involto. Non viene tenuto adeguato conto dai disturbi causati alle specie non target da queste attività.

Per quanto concerne la misura 5.6.2 (Distruzione meccanica dei nidi), si può definire applicabile e accettabile solamente laddove non vi siano uova o nidiacei. La misura 5.6.3 potrebbe definirsi accettabile solamente se la sterilizzazione delle uova – più che la loro rimozione – avvenga entro breve tempo dalla deposizione. Si sottolinea come a Nizza si stia sperimentando un gel sterilizzante che viene cosparso sulle uova attraverso un Drone.

Tuttavia, tra le misure indicate, manca la **sterilizzazione chirurgica dei riproduttori**, e soprattutto dei maschi che sono a capo dell'harem. I CRAS diffusi sul territorio possono contribuire notevolmente, e su alcune specie sono già operativi.

Tartaruga palustre americana (*Trachemys scripta*)

In merito alla tartaruga palustre americana, si concorda con quanto riportano le misure del piano relative alla prevenzione, in particolare sulla misura 7.1.3, "Prevenzione attraverso controllo di attività commerciali" soprattutto per il web, dove peraltro vengono regalati e venduti in maniera illegittima una gran quantità di animali – inclusi quelli appartenenti a specie alloctone di cui i piani trattano – senza minimo controllo. L'ENPA, in tutti i suoi documenti tecnici così come nelle audizioni parlamentari relative al controllo della fauna selvatica e alloctona, ha posto tale punto come priorità assoluta e non rimandabile, in quanto – anche a causa della pratica purtroppo ancora ampiamente diffusa degli abbandoni – non si potrà realmente controllare la presenza sul territorio di una specie come la "trachemys". Invece, è sulla sua gestione che riscontriamo perplessità. Anzitutto, sarebbe opportuno riaprire i termini per la denuncia di detenzione. Nonostante l'attività divulgativa, che certamente andrebbe implementata, molti cittadini erano del tutto all'oscuro dell'obbligo di denuncia e ad oggi, pur volendo mantenere il loro esemplare in piena sicurezza e quindi evitando ogni dispersione nell'ambiente, si trovano impossibilitati a farlo. In questi casi, dovrebbero consegnare le tartarughe ai centri di riferimento, ma tali strutture ancora non sono state ancora individuate da molte regioni. Inoltre, si devono implementare notevolmente tali centri, estendendo anche a laghetti di scarso valore ambientale all'interno di parchi urbani la possibilità di ospitare degli esemplari. In tal senso occorre lavorare moltissimo con le regioni, le province autonome, i comuni e gli enti locali, che – come risulta da segnalazioni pervenute alla nostra associazione – non hanno minima idea e conoscenza di come procedere in presenza di *Trachemys*.

Considerando che la tartaruga palustre americana è ampiamente diffusa sul territorio, e che quindi è irraggiungibile l'obiettivo dell'eradicazione, come ENPA concordiamo sul fatto che la priorità sia la rimozione nelle zone di alto pregio naturalistico e non nelle aree gravemente compromesse a livello ambientale, dove gli esemplari possono continuare a vivere in assenza delle altre testuggini palustri autoctone, *E. orbicularis* ed *E. trinacris*. Tuttavia, crediamo che sia anche in questo caso prioritario l'affidamento alle strutture – come scritto sopra da creare e implementare – e non prevedere la soppressione. Potrà forse essere utile considerare che l'ENPA sezione di Roma ha proposto una procedura per la sterilizzazione delle *trachemys* meno complessa di un intervento chirurgico tradizionale, che può essere messa a disposizione anche nella gestione delle popolazioni locali.

Certi della Vostra attenzione, l'ENPA rimane a disposizione per qualsiasi informazione.

Andrea Brutti

Ufficio Fauna Selvatica

